



COMUNE DI TIRIOLO
Provincia di Catanzaro

AREA AMMINISTRATIVA

**DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'AREA**

N. 615 del registro generale del 11 NOV. 2019

N. 223 del registro dell'Area del 04/11/2019

OGGETTO: Schema di convenzione per l'utilizzo a tempo parziale da parte del Comune di Tiriolo di un dipendente del Comune di Maida, ex art. 14 del CCNL del comparto Regioni - Autonomie Locali stipulato in data 22/01/2004. Approvazione.

Riferimenti contabili _____
(Se necessari)

Det.n.223 del 04/11/2019

OGGETTO: Schema di convenzione per l'utilizzo a tempo parziale da parte del Comune di Tiriolo di un dipendente del Comune di Maida, ex art. 14 del CCNL del comparto Regioni - Autonomie Locali stipulato in data 22/01/2004. Approvazione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

RICHIAMATA la deliberazione G.M. n. 35 del 19/04/2019, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale questa Amministrazione Comunale ha approvato la Programmazione Triennale del Fabbisogno del Personale del Comune di Tiriolo per il triennio 2019/2021; RILEVATO che e nell'ambito della suddetta programmazione, sempre questa Amministrazione Comunale e tra l'altro, ha disposto, per l'anno 2019, la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato e part - time (al 50%) per la figura di un "Istruttore Amministrativo - Cat. D", quale Responsabile dell'Area Amministrativa, prevedendo, all'uopo, il ricorso ad uno dei suddetti istituti:

- a) art. 110, comma 1° del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e succ. modif. ed integr.;
- b) art. 14 del C.C.N.L. del Comparto Regioni - Autonomie Locali, sottoscritto il 22 Gennaio 2004 (così detto "scavalco condiviso"). La vigenza di detto istituto è stata confermata dall'art. 1, comma 124° della legge 30 Dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019);
- c) art. 1, comma 557° della legge 30/12/2004 n. 311 (così detto "scavalco di eccedenza".;

VISTA la nota del 08/10/ 2019 prot. n.6777 - agli atti, per mezzo della quale il Sig. Sindaco del Comune di Tiriolo ha richiesto al Comune di Maida la disponibilità per la stipula di una convenzione per l'utilizzo a tempo parziale di un dipendente del predetto Comune, ex art. 14 del CCNL del Comparto Regioni - Autonomie Locali stipulato in data 22 Gennaio 2004"; RILEVATO, altresì, quanto segue:

- l'art. 14 del CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali sottoscritto in data 22 Gennaio 2004 regola la possibilità di utilizzare personale assegnato ad altri enti cui è applicato il medesimo contratto, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione, previo assenso dell'Ente di appartenenza e con il consenso dei lavoratori interessati, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse;
- ai sensi del richiamato art. 14 del CCNL 22 Gennaio 2004 e della dichiarazione congiunta n. 10 di cui al medesimo contratto collettivo, il rapporto di lavoro del personale utilizzato resta unico ed unitario ed è gestito dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Ente utilizzatore;
- tramite la convenzione di cui all'art. 14 del CCNL sono garantiti i principi di unicità ed esclusività del rapporto di lavoro pubblico di cui all'art. 53, comma 1° del decreto legislativo n. 165/2001 come successivamente modificato;
- la convenzione di cui all'art. 14 del CCNL 22 Gennaio 2004 deve necessariamente definire alcuni aspetti quali il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli aspetti utili per regolare il corretto utilizzo congiunto del lavoratore;

VISTO quanto sopra;

PRECISATO, oltremodo, che il Comune di Tiriolo, con la prefata istanza del 08/10/ 2019 prot. n.6777, ha inoltrato richiesta riguardante l'utilizzo per n. 12 ore settimanali del dr. Walter Perri, in servizio quale dipendente comunale di ruolo a tempo indeterminato presso il Comune di Maida; VISTA la deliberazione G.M. n.182 del 16/10/2019, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale il Comune di Maida ha accolto la richiesta formalizzata da questo Ente; VISTO lo schema di convenzione all'uopo predisposto e che risulta costituito da n. 10 (nove) articoli;

PRECISATO, altresì, che la fattispecie disciplinata dall'art. 14 del C.C.N.L. del Comparto Regioni - Autonomie Locali stipulato il 22 Gennaio 2004 non rientra tra i rapporti di lavoro per i quali l'art. 9, comma 28° del D.L. 31/05/2010 n. 78, convertito nella legge 30/07/2010 n. 122, come



modificato dall'art. 4, comma 102°- lett. a) e b) della legge 12/11/2011 n. 183 prevede, ai fini di assicurare il contenimento della spesa pubblica, limiti e vincoli di utilizzo e di ricorso;

VISTA e richiamata, in tal senso, la deliberazione n. 223/2012/SRCPIE/PAR del 12/06/2012 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte;

VISTO l'art. 1, comma 124°, della legge 30/12/2018 n. 145 (legge di bilancio 2019), il quale e nei fatti, conferma la disciplina già regolata dalla prefata fonte contrattuale, stabilendo che, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali e le regioni possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni ed enti locali, per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore.;

VISTO quanto sopra;

VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa reso con la sottoscrizione del presente atto, da parte del Responsabile dell'Area Amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Leg.vo 18/08/2000 n. 267;

VISTO il citato D.L.vo n. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

ATTESA la propria competenza per effetto del provvedimento sindacale n.34 del 20/05/2019;

DETERMINA

Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE, come per effetto del presente atto approva, lo schema di convenzione relativo all'utilizzo, presso questo Ente, nell'ambito dell'Area Amministrativa ed ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. Comparto Regioni - Autonomie Locali sottoscritto in data 22 Gennaio 2004, e dell'art. 1, comma 124° della legge 30 Dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019), del Dott. Walter Perri, dipendente comunale di ruolo a tempo pieno e indeterminato dell'Amministrazione Comunale di Maida, per dodici ore settimanali.

DI DARE ATTO che l'approvato schema di convenzione, costituito da n. 10 (dieci) articoli, viene allegato al presente provvedimento per fame parte integrale e sostanziale (sub.all."A").

DI DARE ATTO, ancora, e precisare che termini, condizioni, clausole e modalità di utilizzo del predetto lavoratore sono espressamente riportate nell'approvato schema di convenzione.

DI DARE ATTO, infine, che la somma posta a carico del Comune di Tiriolo e onnicomprensiva di ogni e qualsiasi onere previdenziale, assistenziale e assicurativo, sarà imputata sull'apposito capitolo del bilancio corrente inerente agli emolumenti per il personale dipendente.

DI AUTORIZZARE il Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Tiriolo alla sottoscrizione, in nome e per conto dell'Ente che rappresenta, della convenzione che qui ci interessa con il Comune di Maida.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA

(P.E. Giovanni Coderio)

Giovanni Coderio



Schema di convenzione per l'utilizzo di personale a tempo parziale (art. 14 del CCNL sottoscritto in data 22/1/2004 ed art 1 comma 124 L.145/2018).

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ nella residenza municipale di Maida con la presente convenzione da valersi per ogni conseguente effetto di legge

Tra

Il Comune di Maida rappresentato da _____ nella qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa il quale interviene nel presente atto in forza della delibera di Giunta Comunale n. 182/2019, esecutiva ai sensi di legge;

e

Il Comune di Tiriolo rappresentato da _____ nella qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa,

Premesso:

- che nell'intento di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, il Comune di Tiriolo, con richiesta acquisita al n. 7116 del protocollo, in data 8 ottobre u.s., ha chiesto di poter utilizzare per n. 12 ore settimanali il dipendente del Comune di Maida dr. Walter Perri, categoria D – Pos. Economica D5 - che presta servizio a tempo indeterminato presso l'area comunale Amministrativa e Demografica;
- che l'art.1 comma 124 della L.145/2018 Il Legislatore ha inteso disciplinare per via legislativa l'istituto del c.d. "scavalco condiviso" nell'ottica dell'attenuazione del vincolo di esclusività della prestazione, riconoscendo ai lavoratori a tempo parziale la possibilità di svolgere attività lavorativa per altri enti (art.53, comma 1, D.lgs. n.165/2001; per gli enti locali, l'art.1, comma 58 bis della Legge n.662/1996) a corroborazione dell'art.14, comma 1, del CCNL del 22/01/2004 a mente delle quali "...gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione". In questo caso le spese sostenute pro quota dall'ente di destinazione per la prestazione lavorativa condivisa con l'ente di appartenenza saranno da computarsi, in ogni caso, nella spesa per il personale ai sensi dell'art.1, commi 557 o 562, della legge n.296/2006 e, conseguentemente, saranno soggette alle relative limitazioni.
- che il Comune di Maida, con deliberazione di GC n. 182/2019 ha accolto la richiesta del Comune di Tiriolo ed approvato il relativo schema di convenzione;

Tanto premesso

Tra i sottoscriventi il presente atto, nella spiegata qualità si conviene e stipula quanto segue:

Art.1 - Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2 - Finalità

La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali degli Enti stipulanti e a conseguire una economia di gestione delle risorse umane consentendo, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22/1/2004, e della art.1 comma 124 della L.145//2018 l'utilizzo condiviso del personale interessato nonché di consentire ulteriore acquisizione di esperienza professionale dei propri dipendenti in ragione del disimpegno della propria prestazione professionale in contesti diversi innestandosi detti profili causali in un ottica di collaborazione;

Art. 3 - Oggetto

1. La presente convenzione disciplina la gestione del personale in premessa utilizzato a tempo parziale dagli Enti stipulanti e, in particolare : la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra i due enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci, ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro.

Art. 4 - Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata in via sperimentale con decorrenza dalla data di stipula al 31/12/2019, salvo proroghe, Gli effetti della presente convenzione potranno cessare in ogni momento anche per volontà di uno solo degli Enti stipulanti.

Art.5 - Condizioni per il distacco

1. L'utilizzo del personale per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo è riconnesso all' acquisito consenso scritto del lavoratore e alla rilasciata autorizzazione dell'Ente di appartenenza.

Art. 6 - Gestione del personale

1. Gli atti di gestione del rapporto di lavoro restano confermati nella competenza dell'ente di provenienza.
2. Nel periodo di utilizzo a tempo parziale, la concessione di ferie, permessi, congedi in genere richiesti dal dipendente da fruire nei giorni in cui è stabilito lo stesso prestare servizio presso l'Ente utilizzatore è subordinata ad acquisizione di nulla osta, obbligatorio e vincolante, del responsabile dell'unità organizzativa dell'Ente utilizzatore presso la quale il lavoratore disimpegna le proprie mansioni il quale può richiedere il differimento per esigenze di servizio.
3. Per esigenze di servizio e previa intesa tra il responsabile dell'unità organizzativa dell'Ente di appartenenza e il responsabile dell'unità organizzativa dell'Ente utilizzatore presso la quale il dipendente disimpegna le proprie mansioni nel periodo di utilizzo può essere variata la collocazione temporale della prestazione dandone preventiva comunicazione al lavoratore interessato.
4. Il dipendente nel periodo in cui svolge la prestazione lavorativa nell'Ente utilizzatore è tenuto ad osservare le direttive impartite in rapporto alle esigenze per il periodo, in cui è assegnato. L'inosservanza di disposizioni che concretizzano violazioni dei doveri del proprio ufficio sono prontamente segnalate al responsabile del servizio dell'Ente di appartenenza cui il dipendente è assegnato per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
5. Nel caso di reiterata inosservanza delle disposizioni impartite, l'ente utilizzatore, può disporre la immediata cessazione dell'utilizzo comunicando la decisione all'Ente di provenienza e al lavoratore interessato.
6. L' utilizzo dei lavoratori da parte di entrambi gli enti interessati, non configura una prestazione a tempo parziale secondo la

vigente disciplina contrattuale.

Art. 7 - Incentivazione economica a favore del personale distaccato

1. Per incentivare, anche sotto l'aspetto economico, il personale utilizzato a tempo parziale per periodo predeterminato, in conformità a quanto disposto dall'art. 14, comma 3, del CCNL 22/1/2004, ci si affida alle valutazioni dell'ente utilizzatore circa la possibilità di avvalersi delle prerogative previste dall'ordinamento e dal C.C.N.L. 21 maggio 2018 Funzioni Enti Locali (art 17 comma 6), e se del caso valutati i profili di compatibilità, delle prerogative previste dalla contrattazione decentrata dello stesso ente utilizzatore, con la possibilità di individuare specifiche forme di intervento tra quelle previste, utilizzando le risorse decentrate del medesimo ente, costituite secondo la vigente disciplina al fine di compensare il maggior disagio derivante dalla prestazione del dipendente distribuita tra due enti.

Art.8 - Competenze

1. Tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dettata dalla presente convenzione in quanto riconducibili alla più ampia nozione di "attività di gestione delle risorse umane" sono affidate alla competenza dei rispettivi e competenti organi che vi provvedono mediante adozione di atti di diritto comune, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, secondo la disciplina dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 in esecuzione del piano esecutivo di gestione e nel rispetto dei vincoli previsti dal sistema delle relazioni sindacali.

Art. 9 - Oneri finanziari. Riparto della spesa. Rendiconti e rimborsi

1. L'ente di appartenenza specifica la retribuzione individuale mensile di cui all'art. 52, comma 2, lett. c) del CCNL 14/9/2000 percepita del lavoratore o dei lavoratori utilizzati a tempo parziale ossia: la retribuzione base mensile comprensiva dell'indennità integrativa e della retribuzione accessoria e sulla base della quale verrà determinato l'ammontare eventuale della retribuzione accessoria a carico dell'ente utilizzatore;

2. L'Ente utilizzatore provvederà a rimborsare all'Ente di appartenenza la retribuzione individuale mensile in rapporto al numero delle ore lavorative di utilizzo definito nel provvedimento di autorizzazione. Ai fini del rimborso la retribuzione oraria, ai sensi dell'art.52, comma 3, del CCNL14/9/2000 si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per il numero di ore complessivo rapportato a n 30 gg.

3. Il rimborso è dovuto nei casi in cui la mancata prestazione lavorativa del dipendente sia causata da malattia del lavoratore, salvo quanto previsto nel comma successivo, o da altra causa non dipendente dalla volontà del lavoratore e nei casi in cui l'impegno del lavoratore presso l'Ente utilizzatore ricada in un giorno festivo.

4. Il periodo massimo di assenza per malattia rimborsabile è convenzionalmente parametrato al numero delle giornate predeterminate di impiego nell'Ente utilizzatore in rapporto al periodo di assenza retribuita previsto. Il risultato della proporzione è arrotondato per eccesso.

5. In ogni caso di assenza non è dovuta l'incentivazione, eventualmente disposta ai sensi dell'art. 14, comma 3, del CCNL22/1/2004.

6. Al fine del mantenimento di un'unica posizione contributiva, l'Ente utilizzatore corrisponderà all'Ente di appartenenza oltre alla retribuzione individuale mensile nella misura determinata in rapporto al numero delle ore lavorative concordato e l'eventuale indennità riconosciuta per incarico di posizione organizzativa anche il trattamento economico accessorio riconosciuto per prestazioni richieste e rese all'Ente utilizzatore e per incentivazioni di cui all'art. 14, comma 3, del CCNL 22/1/2004 o previste dalla legge.

7. L'ente utilizzatore provvede al rimborso degli emolumenti al lordo degli oneri riflessi ad eccezione dell'Irap in quanto quest'ultimo onere rimane in capo all'Ente che utilizza il personale in quanto soggetto passivo di imposta ai sensi dell'art. 11, comma 2, ultimo periodo, della legge 446/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

8. Al rimborso della retribuzione individuale mensile nella misura determinata in rapporto al numero delle ore lavorative di utilizzo concordato l'Ente utilizzatore vi provvede mensilmente ed entro il periodo ordinario di paga ovvero entro il diverso termine stabilito attraverso intese tra gli uffici dei due enti.

9. Il trattamento economico accessorio riconosciuto dall'Ente utilizzatore al lavoratore utilizzato a tempo parziale verrà corrisposto dall'Ente di appartenenza su richiesta dell'Ente utilizzatore corredata da apposito prospetto riepilogativo indicante il titolo e l'ammontare degli emolumenti da liquidare e previo accreditamento delle somme comprensive degli oneri riflessi.

10. Sono ad esclusivo carico dell'Ente utilizzatore, che vi provvede direttamente, il rimborso delle spese sostenute dal dipendente distaccato nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art.41 del CCNL14/9/2000. Le spese rimborsabili, pertanto, sono quelle relative ai viaggi in treno o auto, le spese eventuali di taxi e di altri mezzi di trasporto urbano, i rimborsi chilometrici per l'eventuale uso del mezzo proprio e quelle per i pedaggi autostradali e la custodia. E' esclusa ogni forma di ulteriore compenso o diaria. Gli oneri conseguenti, previa esibizione della necessaria documentazione giustificativa, sono posti a carico dell'ente utilizzatore impiegando le risorse di bilancio destinate al pagamento delle trasferte del personale.

Art.10 - Controversie

- La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

- L'Ente di provenienza corrisponde al proprio dipendente il trattamento economico dovuto nel periodo ordinario di paga rimanendo ininfluenti eventuali controversie anche legate al rimborso di quote da parte dell'Ente utilizzatore.

Per il Comune di Maida _____ nella qualità _____

Per il Comune di Tiriolo _____ nella qualità _____